

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

#### RESOCONTI:

|  |        |
|--|--------|
| BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V): |        |
| <i>In sede consultiva</i> . . . . .    | Pag. 1 |
| FINANZE E TESORO (VI):                 |        |
| <i>In sede referente</i> . . . . .     | » 3    |
| ISTRUZIONE (VIII):                     |        |
| <i>In sede referente</i> . . . . .     | » 6    |
| LAVORI PUBBLICI (IX):                  |        |
| <i>In sede referente</i> . . . . .     | » 9    |

#### CONVOCAZIONI:

*Giovedì 16 settembre 1971.*

|   |         |
|---|---------|
| <i>Istruzione (VIII)</i> . . . . .  | Pag. 11 |
| <i>Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia</i> . . . . . | » 11    |

*Lunedì 20 settembre 1971.*

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| <i>Industria (XII)</i> . . . . . | » 11 |
|----------------------------------|------|

*Mercoledì 22 settembre 1971*

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| <i>Giustizia (IV)</i> . . . . . | » 12 |
| <i>Difesa (VII)</i> . . . . .   | » 12 |
| <i>Lavoro (XIII)</i> . . . . .  | » 12 |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| RELAZIONI PRESENTATE . . . . . | Pag. 13 |
|--------------------------------|---------|

### BILANCIO

#### E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

#### IN SEDE CONSULTIVA

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente TREMELLONI.* — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Cattani; e per le finanze, Macchiavelli.

#### Disegno di legge:

*Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (Modificato dal Senato) (Parere alla VI Commissione) (1639-B).*

Il relatore Tarabini svolge un'ampia e dettagliata illustrazione delle numerose modifiche introdotte dal Senato ai singoli articoli del testo del disegno di legge già approvato dalla Camera, modifiche che risultano, per la maggior parte, intese ad alleggerire la incidenza delle imposte e, quindi, gli oneri tributari. Premesso che in materia di modifiche al sistema fiscale è assai difficile (se non addirittura impossibile) operare una obiettiva valutazione della misura e della portata delle implicazioni di carattere finanziario che potrebbero derivarne a carico del bilancio dello Stato (e, quindi, prevedere se il nuovo assetto tributario possa generare un incremento ovvero un decremento del gettito fiscale in atto), il relatore conclude confermando la validità del giudizio positivo a suo tempo manifestato dalla Commissione bilancio sul testo del progetto di legge originariamente predisposto dal Governo, ma ribadisce le riserve e le perplessità allora espresse a proposito dell'asprezza delle aliquote, a proposito della struttura ge-

nerale del sistema tributario e della sua idoneità non solo e non tanto a non scoraggiare, ma a facilitare gli investimenti, nonché a proposito della non giustificata discriminazione tra redditi da lavoro dipendente da una parte e altri redditi dall'altra (osservazione questa ultima totalmente obliterata tanto dalla competente Commissione di merito quanto dalla Assemblea) e pone l'accento sulla necessità che una chiara riforma tributaria debba accompagnarsi ad una altrettanto chiara riforma del contenzioso tributario, rigorosamente volto alla tutela del contribuente onesto.

Il deputato Cottone, nel confermare il parere contrario della sua parte sul provvedimento, chiede se il Governo ritenga possibile mantenere l'impegno di applicare l'IVA a partire dal 1° gennaio 1972 ovvero se sia stata presa in considerazione la proposta (avanzata anche da un autorevole esponente del gruppo di maggioranza relativa nella recente riunione delle Commissioni Bilancio e Finanze e tesoro per la crisi monetaria internazionale) di rinviare l'entrata in vigore di quella nuova imposta al 1° gennaio 1973.

Il deputato Gastone giudica in parte contraddittorie le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, poiché, mentre viene operata una discriminazione tra i redditi soggetti ad imposta, non è fornito al fisco alcuno strumento che lo ponga in condizione di reprimere qualsiasi fenomeno di evasione; altro aspetto negativo ritiene di dover ravvisare nella elevazione della misura del giro di affari che può comportare un trattamento preferenziale, agevolazione quest'ultima non accompagnata dalla individuazione di procedure che consentano di accertare l'applicabilità di detto trattamento preferenziale. Per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto, si associa alla proposta di un rinvio della sua entrata in vigore (in attesa di un chiarimento della situazione del mercato, scossa dalle recenti vicende monetarie internazionali), purché tale rinvio si accompagni all'impegno di adeguatamente rivedere il meccanismo di applicazione dell'imposta, escludendone i beni di largo consumo e, in particolare, i generi alimentari.

Il deputato Giancarlo Ferri ribadisce le critiche della sua parte alla riforma tributaria che, così come è congegnata, rappresenta la rinuncia a disporre dello strumento fiscale come di uno strumento di rapido ed immediato intervento congiunturale. Ritiene, altresì, indispensabile addivenire ad uno slittamento temporale nell'applicazione dell'IVA, in attesa della revisione del meccanismo di

tale imposta (che si rende assolutamente necessaria per motivi tanto economici quanto ancor più politici), richiamando al pericolo che l'applicazione della nuova imposta sul valore aggiunto possa generare un ulteriore rialzo del costo della vita. Concludendo, rivolge al Governo alcuni quesiti circa la applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 14 del disegno di legge.

Il deputato Fabbri rileva che la riforma tributaria costituisce il primo passo per dotare il nostro ordinamento di un sistema fiscale manovrabile a fini congiunturali, ma ammonisce, da un lato, a vigilare in questo particolare momento sulle implicazioni finanziarie conseguenti alla introduzione dell'IVA e dall'altro a mantenere l'attuale livello delle entrate dello Stato. Conclude ricordando che il disegno di legge rappresenta un notevole passo in avanti per la creazione di un moderno sistema tributario di cui il provvedimento in esame costituisce non un obiettivo finale, ma una tappa intermedia.

Prende, quindi, nuovamente la parola il relatore Tarabini, il quale conferma la propria opposizione a qualsiasi tipo di discriminazione dei redditi e ribadisce il proprio convincimento che una seria riforma fiscale debba essere impostata sul rapporto di fiducia tra fisco e contribuente, articolata in un sistema di aliquote moderate ed omogenee e completata da un meccanismo di sanzioni adeguate e rigorose.

Il Sottosegretario Macchiavelli replica ampiamente agli oratori intervenuti nel dibattito, precisando anzitutto che le aliquote IVA non possono considerarsi elevate solo che si tenga conto che la nuova imposta è sostitutiva non solo dell'imposta generale sull'entrata, ma anche delle attuali imposte sui consumi. Circa i problemi delle esenzioni fiscali, della forfetizzazione delle imposte e, più in generale, del regime agevolato, chiarisce che le soluzioni contemplate nel disegno di legge tengono conto dell'ampio ed approfondito dibattito parlamentare e delle istanze provenienti da tutte le parti politiche e rispondono, altresì, ad una fondamentale esigenza di difesa e di tutela dei piccoli e medi operatori economici. Per l'imposta locale sui redditi, la nuova regolamentazione prevista nel testo modificato dal Senato ne ha meglio specificato il concetto, al fine di operare una discriminazione dei redditi da lavoro subordinato da tutti gli altri redditi. Dopo aver brevemente accennato al nuovo meccanismo delle sanzioni, a quello dell'accertamento e del contenzioso, nonché alle esigenze finanziarie degli

enti locali (nei confronti dei quali è intenzione del Governo di assicurare sollecitamente il versamento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, di quanto già riscosso per il 1970), il Sottosegretario Macchiavelli conclude sottolineando l'assoluta necessità di approvare la legge il più presto possibile, in modo che la nuova disciplina fiscale (IVA compresa) possa entrare in vigore con il 1° gennaio 1972; per altro, per quanto attiene ai problemi connessi con la introduzione dell'imposta sul valore aggiunto, assicura che si farà interprete nei confronti del Ministro delle finanze delle preoccupazioni manifestate nel corso del dibattito.

Successivamente, su proposta del relatore Tarabini, la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole sulle modifiche introdotte nel testo del disegno di legge da parte del Senato.

**Disegno di legge:**

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (*Modificato dal Senato*) (*Parere alla IX Commissione*) (3199-bis-B).

Il relatore Fabbri illustra le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento al testo del disegno di legge già approvato dalla Camera, rilevando come tali modifiche non incidano, comunque, sulle conseguenze di carattere finanziario già definite nel testo a suo tempo varato dall'Assemblea di Montecitorio, sicché non può che confermare il giudizio positivo allora espresso sul provvedimento.

Il deputato De Laurentiis conferma lo orientamento contrario del gruppo comunista sul complesso delle modifiche introdotte dal Senato e, in particolare, sul nuovo testo dell'articolo 35 che esclude la competenza dei comuni nella definizione dei canoni di affitto e nell'accertamento del valore degli immobili. Sottolinea, quindi, la necessità di aumentare l'entità della spesa destinata alla acquisizione delle aree fabbricabili ed alla costruzione di alloggi, opere pubbliche e servizi, per favorire la ripresa degli investimenti produttivi anche nei settori collegati con quello dell'edilizia. Richiama, infine, alla esigenza di adeguatamente rivedere i meccanismi definiti per la esecuzione delle opere, al fine di accelerare la messa in movimento del volume di spesa previsto dal disegno di legge in esame.

Il deputato Giancarlo Ferri rileva anzitutto che le numerose modifiche introdotte dal Senato hanno assai dilatato, e quindi ampliato, la sfera dei beneficiari delle provvidenze contemplate dal disegno di legge, e pertanto le provvidenze medesime, quali furono originariamente predisposte, risultano ora disperse e diluite, perché irrorate in direzioni molteplici (alcune delle quali assai discutibili): sicché viene da chiedersi se il provvedimento in esame rappresenti ancora quello strumento adeguato per la ripresa economica quale fu dal Governo considerato qualche mese addietro. Lamenta, altresì, come sia stata pressoché annullata la presenza dei rappresentanti dell'ente regione e degli utenti nei consigli degli istituti incaricati della programmazione e del coordinamento dell'edilizia e come la meccanica dell'esproprio rischi di vanificare l'attuazione dei provvedimenti di espropriazione.

Il deputato Cottone, a sua volta, riconferma l'orientamento contrario della sua parte sul disegno di legge.

Su proposta del relatore Fabbri e dopo che il Sottosegretario Cattani ha invitato la Commissione a definire sollecitamente e in modo positivo il proprio orientamento sul disegno di legge, la Commissione delibera, quindi, a maggioranza, di esprimere parere favorevole sulle modifiche introdotte nel testo del disegno di legge da parte del Senato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

## FINANZE E TESORO (VI)

### IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Intervengono, per il Governo, il Ministro delle finanze, Preti, ed il Sottosegretario di Stato per le finanze, Macchiavelli.

**Disegno di legge:**

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (*Approvato dalla Camera dei Deputati e modificato dal Senato della Repubblica*) (1639-B).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge.

Il deputato Serrentino dichiara di apprezzare gran parte delle modifiche introdotte dal

Senato e si sofferma in particolare sui problemi connessi alla fase applicativa della riforma. In particolare per l'IVA è opportuno valutare attentamente il problema della lievitazione dei prezzi onde evitare effetti sommativi. I tempi sono assai stretti e non ha l'impressione che l'amministrazione, specie quella periferica, sia pronta. Ritene che per la tassazione delle società finanziarie il Senato sia stato più realistico della Camera. Lamenta la riduzione delle spese per l'impianto della riforma ad 8 miliardi. Quanto allo spostamento, per la finanza locale, dell'anno di riferimento dal 1969 al 1971 ritiene inopportuna la modifica in considerazione del fatto che a seguito di ciò molti comuni sono stati indotti a gonfiare l'imposta di famiglia. Poiché gli enti locali matureranno con ciò il diritto ad aumenti d'entrata del 20 o del 30 per cento, si domanda se il bilancio statale sia in grado di fronteggiarli. Uno scivolamento dei tempi di applicazione dell'IVA può essere utile ai fini della riconsiderazione dei rimborsi relativi alle scorte. Ritene, concludendo, che il giudizio sul provvedimento possa essere in linea di massima positivo.

Il deputato Pandolfi auspica si proceda al più presto possibile alla definizione del provvedimento nel testo pervenuto dal Senato. Rivolge peraltro un invito al Governo a valutare assieme al Parlamento l'opportunità di un successivo provvedimento legislativo in relazione allo scorrimento dei termini. Gli elementi da considerare sono costituiti da un calcolo realistico dei tempi tecnici strettamente necessari al completamento dell'*iter* legislativo; da una valutazione del particolare andamento congiunturale contrassegnato da una impennata dei prezzi, e dalle incertezze provocate dalla crisi monetaria internazionale, da un calcolo, altresì, degli effetti sulla finanza pubblica, nel suo complesso, dei trasferimenti dovuti agli enti locali (peraltro non previsti dal bilancio 1972). Presenta tale quesito circa lo scorrimento di 6 mesi come ipotesi di lavoro, negoziabile con la CEE dopo l'approvazione della legge di delega, in quanto ritiene importante adottare punti di vista il più possibile realistici in materia di applicazione della impegnativa riforma.

Il deputato Lenti osserva che la situazione congiunturale costituisce il vero nodo politico della discussione. Lievitazione dei prezzi e incertezze determinate dalla crisi monetaria non possono essere semplicemente corretti da uno scorrimento nei tempi di applicazione dell'IVA, richiesta questa minima in termini semplicemente prudenziali, bensì dall'accom-

pagnare al rinvio una serie di misure specifiche di politica economica. Il Parlamento è stato unanime nel respingere le ipotesi di una rivalutazione della lira (un prezzo pagato al capitalismo internazionale) e le classi lavoratrici non sono affatto disposte a pagare il prezzo della svalutazione al capitalismo indigeno. Il rinvio non basta, occorrono misure energiche per rovesciare l'andamento congiunturale, controllo sui prezzi non solo pubblici ma altresì dei settori alimentari e dell'abbigliamento, sveltimento delle giacenze di contenzioso la cui paralisi si è accentuata in questi ultimi tempi, particolare qualificazione della spesa pubblica in direzione dei consumi sociali.

Il deputato Lepre, valutate positivamente talune modifiche adottate dal Senato, osserva che l'intelaiatura del disegno quale costruita dalla Camera non è mutata. Condivide le perplessità dei colleghi in ordine alla ristrettezza dei tempi che separano il varo della legge dalla entrata in vigore dei decreti delegati. Considera assolutamente anomala la lievitazione attuale dei prezzi in un momento in cui le eventuali preoccupazioni per l'interscambio avrebbero dovuto avere, se mai, l'effetto opposto. Occorre una energica azione di contenimento della tendenza prevalentemente psicologica, alla lievitazione dei prezzi e una attenta valutazione del problema dei tempi di attuazione dell'IVA onde contenere al massimo gli effetti negativi iniziali.

Il deputato Santagati osserva che il testo originario del Governo è stato notevolmente peggiorato dalla Camera e dal Senato. Si augura che la riforma venga bocciata. Esamina criticamente le modifiche adottate dal Senato, auspica che almeno i termini di applicazione vengano rinviati di un anno. Preannuncia la presentazione in Assemblea di una serie di emendamenti e si riserva la presentazione di una relazione di minoranza.

Il deputato Finelli osserva che la sua parte non può che confermare il giudizio critico già espresso in sede di « prima lettura ». Si sofferma in particolare sul tema dell'IVA al dettaglio e sul problema della finanza locale. Per quest'ultima questione osserva che purtroppo il Senato non ha modificato la logica centralistica che subordina gli enti locali. La sua parte non ha mai sostenuto la politica degli « orti conclusi », ma proprio perché ha una visione globale della finanza pubblica considera i comuni momento essenziale di gestione democratica e decentrata della manovra fiscale.

Il deputato De Ponti rivolge una raccomandazione all'esecutivo perché presti par-

ticolare cura alla riorganizzazione della amministrazione finanziaria. Dopo aver svolto talune considerazioni in ordine all'opportunità della moderazione delle aliquote, onde contenere la spinta alle esenzioni, suggerisce la adozione di un condono tributario parziale, onde liquidare le partite di contenzioso e consolidare le basi dei futuri imponibili. Il problema dei tempi di applicazione dell'IVA non è costituito dalla data, ma dalla certezza della data stessa. Si associa ai deputati Pandolfi, Lepre e Serrentino nel rammaricarsi della riduzione degli stanziamenti.

Il deputato Carrara Sutour osserva che il problema reale non è quello di rinvii tecnici: a fronte dei problemi non solo congiunturali ma strutturali dell'economia occorre ripensare tutti i termini del discorso tributario, discorso che non può essere ridotto a considerazioni di efficienza della macchina fiscale, del tutto ovvie ma marginalissime. Il discorso settoriale, fintamente tecnico, nasconde un disegno politico teso a scaricare sui lavoratori le difficoltà della congiuntura.

Il deputato Castellucci, rammaricandosi dell'abrogazione dell'istituto della certificazione dei bilanci, osserva che l'ipotesi del rinvio dei termini di applicazione non lo trova consenziente. Se l'azione di contenimento dei prezzi sarà posta in atto, entro l'anno dovrà avere esplicato i suoi effetti. Il problema essenziale è quello della certezza per i contribuenti. E chi garantisce che fra sei mesi o un anno la situazione della congiuntura sia quella ottimale? Le difficoltà di applicazione iniziali si avranno in qualsiasi momento venga scelto. È contrario pertanto ad ogni scorrimento di termini.

Il deputato Raffaelli osserva che i lavori preparatori della riforma sono stati elaborati in un contesto economico profondamente diverso dall'attuale e nell'errato presupposto che la tipologia di sviluppo degli anni cinquanta continuasse all'infinito. Il meccanismo si è invece inceppato e va modificato così come va radicalmente mutato il progetto di riforma tributaria che pesa con l'IVA sui consumi popolari taglieggiando i salari, inducendo ulteriori fattori negativi nell'andamento del ciclo, favorendo le società di capitale di ampie dimensioni.

La distorsione dell'*import* alimentare, causato dalla distruzione dell'agricoltura, la crisi monetaria provocata dagli USA, lo sciopero degli investimenti, l'attacco all'occupazione, la crisi dell'edilizia, alimentata dal Governo, la politica allegra dei residui passivi, la compiacenza verso le evasioni manifestata

dalla lentezza del contenzioso, rendono inapplicabile la riforma. Se i termini slitteranno ciò sarà del tutto inutile se non si avrà una robusta inversione di tendenza di politica economica.

Il relatore Bima, dopo aver replicato ai commissari intervenuti, osserva che la questione essenziale, a questo stadio, della discussione è la certezza dei tempi di applicazione della riforma stessa. Chi spera che tra sei mesi o un anno la situazione congiunturale sia mutata esprime una speranza non una previsione logica; un brevissimo rinvio tecnico può essere comprensibile (ma il primo pagamento dell'IVA avviene il 25 febbraio del 1972) ma rinvii annuali non possono garantire il sistema dei rimborsi ige. I problemi dell'interscambio concernono gli SU per una limitata quota; il mercato più consistente è quello dei paesi della CEE rispetto alle cui monete la lira non è certo rivalutata. Per la componente prevalentemente psicologica dell'aumento dei prezzi sono adottabili logiche misure. I rinvii non offrono alcun vantaggio concreto e presentano lo svantaggio di prolungare l'incertezza, procrastinando gli investimenti, gli acquisti, i programmi.

Il Ministro Preti nega, replicando al deputato Raffaelli, che l'impianto della riforma possa essere legato agli andamenti congiunturali. Ribadisce che le scadenze normali di legislatura non consentono indugi; si tratta di scegliere se si vuole o non si vuole la riforma. Al deputato De Ponti il Ministro dichiara che il problema delle pendenze di contenzioso non si risolve con il condono tributario, le cui aspettative aggraverebbero il contenzioso stesso. Si è sempre recisamente opposto ad ogni proposta di condono e di sanatoria e continuerà ad opporsi. La situazione dei prezzi è stata presentata a tinte cariche; la lievitazione dei prezzi in Italia è inferiore a quella che si verifica su scala internazionale. I calcoli del Governo prevedono che l'IVA renderà poco di più di quanto rendessero l'ige e le imposte di consumo; dove sono quindi le ragioni oggettive di anomali riflessi sui prezzi? Certo ci saranno scompensi iniziali, che potranno però essere facilmente controllati. Se si aspettano le congiunture ottimali si può rischiare di andare all'infinito. Rinvii di un anno non sono negoziabili con i paesi della CEE i quali potrebbero porre in atto misure di ritorsione contro le nostre esportazioni. Per rinvii strettamente tecnici e di brevissimo periodo terrà conto delle opinioni espresse ove si rivelassero pertinenti. Ribadisce la necessità

di definire il provvedimento al più presto possibile.

La Commissione passa quindi all'esame delle modifiche adottate dal Senato.

All'articolo 2, pur insistendo il proponente in contrario avviso, il Presidente Vicentini dichiara improponibile, ai sensi del secondo comma dell'articolo 70 del Regolamento, un emendamento Raffaelli inteso ad aggiungere al punto sei un periodo contemplante l'introduzione di appropriati indici per la riduzione del salario e della pensione a reddito.

La Commissione rinvia quindi a mercoledì 22 il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14,30.

## ISTRUZIONE (VIII)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 1971, ORE 9,45 —  
*Presidenza del Presidente* ROMANATO. — Interviene il Ministro della pubblica istruzione Misasi.

#### Disegno e proposte di legge:

Riforma dell'ordinamento universitario (*Approvato dal Senato*) (3450);

Castellucci: Incarichi nelle Università degli studi e negli Istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria in possesso dei titoli di abilitazione alla libera docenza (40);

Nannini ed altri: Modifiche all'ordinamento della facoltà di magistero (252);

Giomo: Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle Università e negli istituti di istruzione universitaria (611);

Giomo ed altri: Nuovo ordinamento dell'università (788);

Romanato ed altri: Istituzione, nell'ambito universitario, della facoltà artistico-figurativa (1089);

Bozzi ed altri: Trasformazione delle accademie di belle arti in istituti superiori di belle arti (1149);

Cattaneo Petrini Giannina: Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);

Giomo e Cassandro: Norme per l'abolizione del valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università e dagli istituti di istruzione superiore (2364);

Maggioni: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);

Scalfaro ed altri: Trasformazione della scuola triennale a fini speciali di scienze ed arti nel campo della stampa del Politecnico di Torino in facoltà di arte e scienza della stampa (2802);

Cattaneo Petrini Giannina: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario (2861);

Monaco: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari ed ospedalieri (3372);

Spitella: Provvedimenti per il personale delle università (3448).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Su proposta del Presidente Romanato la Commissione delibera di scindere l'esame delle proposte di legge n. 1089 e 2802 da quello degli altri provvedimenti all'ordine del giorno trattando esse materie dotate di una propria autonomia nei confronti del tema della riforma universitaria. La stessa deliberazione viene adottata dalla Commissione, su proposta del deputato Giomo, per la proposta di legge n. 1149. La Commissione delibera infine di adottare come testo base quello del disegno di legge trasmesso dal Senato.

Dopo che i rispettivi proponenti hanno illustrato gli emendamenti all'articolo 1, la Commissione respinge emendamenti dei deputati Sanna e Canestri, Natta ed altri, Mattalia, Almirante e Nicosia.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 nel seguente testo, dopo l'approvazione di emendamenti dei deputati Achilli ed altri, Almirante e Nicosia, Giomo ed altri, Natta ed altri:

#### ART.1.

*(Finalità, funzioni, autonomia delle università).*

Le università sono istituzioni di alta cultura, dotate di personalità giuridica.

Ogni università costituisce una comunità di studio e di ricerca. Alle sue attività partecipano, nelle forme previste dalla legge, i docenti, i ricercatori, gli studenti, il personale amministrativo, tecnico, ausiliario.

Le università elaborano e trasmettono criticamente le conoscenze scientifiche, promuovendo ed organizzando la ricerca e curando la formazione culturale e la preparazione professionale degli studenti, nonché la formazione dei docenti. Concorrono, mediante il libero

confronto culturale, allo sviluppo scientifico, tecnico ed economico del Paese e al consolidamento della comunità internazionale, promovendo forme di collaborazione con centri anche stranieri di cultura e di ricerca, con le regioni, le province, i comuni e con le forze sociali e produttive del territorio.

Le università realizzano democraticamente, secondo le modalità previste dalla presente legge, la propria autonomia scientifica, didattica, amministrativa e disciplinare, e assicurano il soddisfacimento delle esigenze della comunità universitaria, nonché la libertà individuale di ricerca, di studio e di insegnamento.

L'università è altresì centro di educazione permanente per l'aggiornamento culturale e professionale dei cittadini. La programmazione universitaria, d'intesa con le Regioni, prevederà le misure necessarie all'adempimento di tale compito.

La Commissione passa all'articolo 2, relativo ai rapporti tra università e ricerca scientifica.

Intervenendo nella discussione su tale articolo, il deputato Giannantoni si dichiara favorevole al mantenimento dell'attuale testo riservandosi di presentare emendamenti in occasione della discussione dell'articolo 50 e delle disposizioni transitorie; in via subordinata si dichiara favorevole alla prima parte di un emendamento dei deputati Giomo e Mazzarino tendente a concedere al Governo una delega legislativa per il riordinamento della ricerca scientifica universitaria ed extra universitaria entro un anno dall'entrata in vigore della legge. Il deputato Nicosia, che, insieme al deputato Almirante, è firmatario di due emendamenti tendenti l'uno a modificare il primo comma e l'altro a sopprimere il secondo comma, propone un accantonamento provvisorio dell'articolo 2 onde consentire una riflessione ed un approfondimento del tema dei rapporti tra università e ricerca scientifica. Il deputato Spitella si dichiara favorevole al mantenimento dell'attuale testo dell'articolo 2; il deputato Biasini si dichiara favorevole ad una legge-delega per il riordinamento del settore della ricerca scientifica; il deputato Natta, condividendo in via principale la tesi del deputato Giannantoni, afferma che l'accantonamento temporaneo dell'articolo 2 avrebbe un senso soltanto qualora la Commissione entrasse nell'ordine di idee di modificare tale disposizione. I deputati Sanna e Rognoni, il relatore Elkan ed il Ministro Misasi si dichiarano favorevoli all'approvazione dell'attuale testo dell'articolo 2 e contrari al suo tempora-

neo accantonamento. Insistendo il deputato Nicosia sulla propria proposta, quest'ultima viene votata e respinta dalla Commissione. La Commissione respinge altresì gli emendamenti dei deputati Almirante e Nicosia; delibera di accantonare la prima parte dell'emendamento dei deputati Giomo e Mazzarino che verrà ripreso insieme all'esame dell'articolo 50. La seconda parte dell'emendamento 2. 3 viene ritirata dai proponenti. Viene infine respinto un emendamento del deputato Mattalia. La Commissione approva pertanto l'articolo 2 senza modificazioni.

Viene accantonato all'articolo 14 un articolo aggiuntivo dei deputati Giomo e Mazzarino relativo all'abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari.

La Commissione approva senza modificazioni l'articolo 3, dopo aver respinto un emendamento dei deputati Almirante e Nicosia.

La Commissione passa all'articolo 4 relativo all'istituzione di nuove università e respinge vari emendamenti dei deputati Canestrari e Sanna, Giomo e Mazzarino, Natta ed altri; viene accantonato all'articolo 53 l'ultimo comma dell'articolo 4 con i relativi emendamenti dei deputati Giannantoni ed altri e Bertè ed altri. La Commissione approva quindi l'articolo nel suo complesso che, a seguito dell'approvazione di un emendamento dei deputati Bertè ed altri e di un emendamento dei deputati Spitella ed altri, risulta così formulato:

#### ART. 4.

(Nuove università).

Le nuove università sono istituite o riconosciute con la legge del programma pluriennale di sviluppo delle università. La stessa legge determina i corsi di laurea, comunque non inferiori a cinque, e i corsi di diploma di ciascuna università. Il Consiglio nazionale universitario indica quali dipartimenti debbano venire conseguentemente istituiti, fra quelli tipici da esso fissati.

Per ogni università, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta formulata dal Consiglio nazionale universitario d'intesa con la Regione competente, sentito il comune interessato, nonché, per le università libere, d'intesa con gli enti promotori, è nominato un comitato tecnico-amministrativo di cinque membri per le attività di prima istituzione e di insediamento territoriale.

Per ogni dipartimento, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale univer-

sitario, è nominato un comitato ordinatore di tre membri, che ha il compito di provvedere, secondo le modalità previste dalla presente legge, agli adempimenti necessari alla copertura dei posti in organico del personale docente e non docente, e all'avvio dell'attività didattica, che avrà inizio comunque non prima che siano trascorsi sei mesi dalla nomina dei comitati.

I membri del comitato tecnico-amministrativo e quelli dei comitati ordinatori di dipartimento costituiscono provvisoriamente il consiglio di ateneo, ne esercitano le funzioni ed eleggono nel proprio seno una giunta. Ai membri del comitato tecnico-amministrativo compete una indennità; i membri dei comitati ordinatori di dipartimento possono usufruire di comando o essere esonerati, anche in parte, dai loro compiti di insegnamento.

Il consiglio di ateneo, così costituito in via transitoria, delibera uno statuto provvisorio.

Il consiglio di ateneo, una volta costituito a norma dell'articolo 43, delibera lo statuto definitivo, secondo le modalità dell'articolo 5.

Il personale docente chiamato a far parte di un dipartimento nella nuova università diviene di diritto membro del rispettivo comitato ordinatore. Il comitato ordinatore decade dopo che abbiano preso servizio i primi tre docenti, i quali entrano a far parte del consiglio di ateneo provvisorio.

I comitati di cui al terzo comma decadono comunque al termine di tre anni dalla nomina, e il Ministro della pubblica istruzione provvede agli adempimenti mancanti su proposta del Consiglio nazionale universitario, che si avvale delle competenti commissioni consultive di settore.

Entro tre anni dalla nomina, il comitato tecnico-amministrativo decade ed entrano in funzione gli organi ordinari di governo.

(La seduta, sospesa alle 13,30, riprende alle 17,30).

La Commissione approva quindi l'articolo 5 che, a seguito dell'approvazione di un emendamento dei deputati Almirante e Nicosa, risulta così formulato:

ART. 5.

(Statuto).

Ogni università ha un proprio statuto.

Lo statuto determina i dipartimenti in cui si articola l'ateneo, i titoli che possono essere da esso rilasciati, i dipartimenti che concorrono all'organizzazione di ogni corso di laurea o di diploma e gli organismi interdipartimen-

tali a tal fine costituiti, le altre strutture didattiche, di ricerca e di formazione professionale, le norme generali per il loro funzionamento, le modalità per il conseguimento del dottorato di ricerca, i criteri di connessione fra più dipartimenti allo scopo di promuovere iniziative interdisciplinari, le norme che assicurano la pubblicità degli atti e dell'attività scientifica dell'ateneo e dei dipartimenti.

Lo statuto è deliberato, con la maggioranza dei suoi componenti, dal consiglio di ateneo ed entra in vigore con decreto del rettore da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*. Tale decreto non può essere emesso se non siano trascorsi tre mesi dalla data di trasmissione al Ministro della pubblica istruzione e al Consiglio nazionale universitario della deliberazione di approvazione adottata dal consiglio di ateneo.

Qualora il Ministro ravvisi vizi di legittimità, provvede entro lo stesso termine a rinviare lo statuto al consiglio di ateneo, affinché esso introduca le modificazioni atte a rendere lo statuto stesso conforme alle disposizioni di legge. Nel caso in cui il Consiglio nazionale universitario formuli osservazioni di merito, indica nel medesimo termine al consiglio di ateneo, con motivato parere, il suo avviso. Se il consiglio di ateneo non ritiene di accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del Consiglio nazionale universitario, rimette a quest'ultimo motivate controdeduzioni. Ove il Consiglio nazionale universitario non ritenga, entro un nuovo termine di tre mesi, di condiderle, il consiglio di ateneo si pronuncia a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Scaduto il predetto termine senza la pronuncia del consiglio di ateneo, ovvero mancando la predetta maggioranza, lo statuto viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* nel testo determinato dal Consiglio nazionale universitario.

Per le modificazioni degli statuti si adottano le medesime procedure.

La Commissione approva senza modificazioni l'articolo 6 dopo aver respinto un emendamento dei deputati Giomo e Mazzarino.

La Commissione passa all'articolo 7 relativo all'accesso all'università. Dopo una discussione sull'articolo stesso nella quale intervengono i deputati Natta, Granata, Giomo, Mitterdorfer, Sanna, Nicosia, Biasini ed il relatore Elkan, la Commissione respinge un emendamento dei deputati Almirante e Nicosia ed un emendamento del deputato Bertè. La Commissione approva quindi l'articolo 7 che, a seguito dell'approvazione di vari emendamenti



dei deputati Giannantoni e Sanna ed Elkan ed altri, risulta così formulato:

ART. 7.

(Accesso all'università).

Possono iscriversi all'università per il conseguimento di uno dei titoli da essa rilasciati:

a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; ad essi sono parificati i diplomati di cui alle leggi 19 luglio 1956, n. 901, e 3 giugno 1966, n. 444, senza differenziazioni per i cittadini italiani;

b) coloro che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età, anche se sprovvisti del diploma di cui alla precedente lettera a), previo accertamento del livello di preparazione culturale. Tale accertamento avverrà per ogni tipo di laurea o diploma a mezzo di apposito esame di Stato avente valore esclusivamente ai fini della iscrizione all'università.

I criteri generali e le modalità dell'accertamento di cui al punto b) del precedente comma saranno stabiliti con regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme del Consiglio nazionale universitario.

L'università organizza in preparazione all'accesso degli studenti di prima immatricolazione un servizio di orientamento teso a facilitare l'inserimento degli studenti nei singoli corsi di laurea.

Le modalità relative all'attuazione di tale servizio vengono stabilite in apposite norme inserite negli statuti. Tali norme possono a tal fine prevedere lo spostamento della data di inizio dei corsi normali del primo anno.

La Commissione approva senza modificazioni l'articolo 8, al quale non erano stati presentati emendamenti.

Il Presidente Romanato rinvia alla seduta di domani il seguito dell'esame degli articoli.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,15.

## LAVORI PUBBLICI (IX)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 1971, ORE 17,10. — Presidenza del Presidente BARONI. — Interviene il Ministro dei lavori pubblici, Lauricella.

### Disegno di legge:

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (*Modificato dal Senato*) (3199-bis-B).

Il relatore Achilli, premesso che tra l'approvazione del disegno di legge da parte della Camera dei deputati e l'inizio della discussione al Senato vi è stata una consultazione elettorale nel corso della quale il presente provvedimento è stato artatamente oggetto di voci allarmistiche che hanno distorto i veri concetti informatori della legge, osserva che il dibattito presso l'altro ramo del Parlamento ha toccato tutti i temi fondamentali migliorando in parte il provvedimento.

Dopo aver espresso rilevanti perplessità sulla relazione del relatore di maggioranza al Senato passa ad illustrare le modificazioni introdotte al Titolo I.

Quanto al titolo III sottolinea che il dibattito si è concentrato prevalentemente sull'articolo 26, che disciplina in modo più completo la facoltà di intervento dei comuni in base all'articolo 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, per evitare fenomeni negativi indotti, prevedendo altresì piani poliennali, nonché sull'articolo 35 dove si modifica la normativa per la vendita degli alloggi costruiti su aree cedute in proprietà a cooperative edilizie e a singoli.

Dall'analisi dei due titoli derivano motivi di perplessità su alcune modifiche introdotte, ma è d'altra parte necessario riaffermare l'assoluta necessità di approvare subito il disegno di legge come è richiesto dalle grandi attese suscitate nell'opinione pubblica e dalla volontà di rilanciare l'intervento pubblico nell'edilizia per affidare agli enti locali un compito di guida e di stimolo.

In via subordinata, dichiara di essere disponibile ad introdurre modificazioni migliorative solo a condizione che esistano precisi impegni di tutti i partiti e dei gruppi a rendere immediata l'approvazione anche al Senato; in mancanza di ciò ritiene indispensabile insistere sull'approvazione del testo così come trasmesso dal Senato anche perché mai come in questa occasione i tempi di approvazione sono elemento che va tenuto presente sullo stesso esame di merito.

Il relatore Degan rileva preliminarmente che le modificazioni apportate dal Senato su proposta del gruppo democristiano sono in

coerenza con le posizioni assunte alla Camera nel confronto sviluppatosi tra le varie forze politiche in sede di prima lettura.

Illustra quindi analiticamente i titoli II, IV e V del disegno di legge, soffermandosi sulle modificazioni di maggior rilievo introdotte dal Senato ai singoli articoli dello stesso.

Si augura che nel corso della discussione generale siano attentamente esaminate le modificazioni introdotte dal Senato: l'opportunità di procedere ad eventuali ulteriori modifiche del disegno di legge, infatti, va valutata nell'ambito della assoluta necessità di una urgente approvazione della legge. Del resto il provvedimento, con le modificazioni apportate, potrebbe convenientemente subire successive rielaborazioni dopo un periodo di concreta applicazione.

Il Presidente Baroni comunica, quindi, di aver ritenuto doveroso convocare la Commissione prima della ripresa dei lavori dell'Assemblea in modo che la Commissione possa terminare i suoi lavori sul disegno di legge in tempo utile perché la conferenza dei capi gruppo possa eventualmente decidere di inserirlo all'ordine del giorno dell'Assemblea nella settimana successiva a quella della riapertura della Camera. Ritene che, qualora i vari gruppi siano d'accordo per concludere l'esame del provvedimento entro giovedì della prossima settimana, la seduta potrebbe essere rinviata a martedì prossimo.

Il deputato Todros, nel condividere le osservazioni del Presidente, sottolinea la necessità di procedere rapidamente alla approvazione del disegno di legge. Dichiarò inoltre

la disponibilità dei gruppi comunisti della Camera e del Senato, qualora si intendano introdurre modificazioni migliorative, ad approvare definitivamente con la massima sollecitudine la legge sempre che vi sia analogo preciso impegno da parte degli altri gruppi politici.

Il deputato Quilleri assume analogo impegno a condizione che siano introdotti emendamenti migliorativi.

Il deputato Carra, dopo essersi associato alla proposta del Presidente per quanto concerne l'ordine dei lavori, dichiara che nell'alternativa tra il possibile perfezionamento del disegno di legge e la sua immediata definitiva approvazione, è prevalente la seconda ipotesi, sia per motivi di urgenza, sia per dimostrare la decisa volontà del Parlamento di portare a termine le riforme.

Nel ribadire le posizioni assunte dalla democrazia cristiana nel corso del dibattito sul provvedimento in esame, osserva come lo stesso miri prevalentemente a modificare vecchi equilibri e come una completa riforma del settore potrà realizzarsi solo a seguito dell'approvazione della legge urbanistica generale.

Dopo che il deputato Greggi ha dichiarato di concordare sulla proposta di aggiornamento dei lavori, esprimendo per altro riserve sul metodo di stabilire termini rigidi per la conclusione dell'esame del provvedimento, la Commissione delibera di rinviare alla seduta pomeridiana di martedì 21 settembre il seguito dell'esame del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,50.

## CONVOCAZIONI

### VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 16 settembre, ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Riforma dell'ordinamento universitario (*Approvato dal Senato*) (3450) — (*Parere della I, della IV, della V e della XIII Commissione*);

CASTELLUCCI: Incarichi nelle Università degli studi e negli Istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria in possesso dei titoli di abilitazione alla libera docenza (40);

NANNINI ed altri: Modifiche all'ordinamento della facoltà di magistero (252);

GIOMO: Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle Università e negli istituti di istruzione universitaria (611) — (*Parere della IV Commissione*);

GIOMO ed altri: Nuovo ordinamento dell'università (788) — (*Parere della I, della V, della VI e della IX Commissione*);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);

GIOMO e CASSANDRO: Norme per l'abolizione del valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università e dagli istituti di istruzione superiore (2364) — (*Parere della I, della II e della IV Commissione*);

MAGGIONI: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario (2861) — (*Parere della I, della V e della XIV Commissione*);

MONACO: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari ed ospedalieri (3372) — (*Parere della XIV Commissione*);

SPITELLA: Provvedimenti per il personale delle università (3448) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Elkan.

### COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia in Sicilia.

Giovedì 16 settembre, ore 9,30.

### XII COMMISSIONE PERMANENTE (Industria)

Lunedì 20 settembre, ore 17.

Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di prezzi e sulla situazione di particolari settori industriali.

#### IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Sottocommissione per i pareri.

Mercoledì 22 settembre, ore 17,30.

*Parere sul disegno di legge:*

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (*Approvato dal Senato*) (3199-bis-B) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Micheli Pietro.

#### VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Mercoledì 22 settembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:*

Aumento delle paghe ai militari e graduati di truppa delle Forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia, allievi guardie forestali e allievi vigili del fuoco volontari ausiliari di leva (2969) — (*Parere della II, IV, V, VI e XI Commissione*);

D'ALESSIO ed altri: Aumento del soldo ai militari e graduati di truppa delle forze armate e divieto del servizio di attendente (287) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Buffone.

IN SEDE REFERENTE.

*Esame delle proposte di legge:*

ANDREOTTI ed altri: « Modifiche alle norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa delle forze di polizia e sui limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza » (3221);

CARUSO ed altri: « Modifica alla tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 249,

concernente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato » (3193);

— (*Parere della II e V Commissione*).

PAZZAGLIA ed altri: « Modifica dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente la delega per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato » (2915);

MILIA: « Modifica all'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in materia di avanzamento al grado di appuntato dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia » (3176);

— (*Parere della II, IV, V e VI Commissione*);

— Relatore: Buffone.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

IOZZELLI: « Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda » (382) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Buffone.

*Esame delle proposte di legge:*

BRESSANI ed altri: « Nuove norme sulle servitù militari » (3084) — (*Parere della I, IV e V Commissione*);

LIZZERO ed altri: « Riforma delle leggi sulle servitù militari » (3184) — (*Parere della I, IV, V e VI Commissione*);

— Relatore: De Meo.

*Esame della proposta di legge:*

D'ALESSIO ed altri: « Norme in merito ai provvedimenti di scioglimento del corpo e del servizio di stato maggiore »;

— Relatore: Buffone.

#### XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Mercoledì 22 settembre, ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA.

*Parere sul disegno di legge:*

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (*Modificato dal*

---

*Senato della Repubblica*) (1639-B) — (*Parere alla VI Commissione permanente*) — Relatore: Piccinelli.

---

**RELAZIONI PRESENTATE**

*IV Commissione (Giustizia):*

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (*Modificato dal Senato*) (380-B);

— *Relatore*: Valiante.

*V Commissione (Bilancio e Partecipazioni statali):*

Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (*Approvato dal Senato*) (3550-2896-2950-2997-3279);

— *Relatore*: Delfino, di minoranza.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

---

*Licenziato per la stampa alle ore 22.*